

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1980, n. 23.

Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.

Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all'acquisto di materiale didattico e d'uso.

Art. 2

I contributi, a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che gestiscono scuole materne, sono erogati annualmente dalla Giunta regionale, che determina in rapporto al numero delle sezioni funzionanti, l'entità della somma per sezione.

Art. 3

Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le stesse devono essere corredate da una relazione sull'attività svolta e sullo stato di consistenza dell'edificio e degli impianti, e devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e degli alunni frequentanti alla data della domanda.

Le domande, a convalida dei dati relativi alle sezioni e agli alunni, saranno viste dall'Autorità Scolastica competente.

Art. 4

Per l'anno 1980 le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1980 la spesa di L. 2.000 milioni.

A copertura dell'onere di cui al comma precedente, si procede:

— per L. 1.200 milioni mediante riduzione del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Sviluppo servizi sociali ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980;

— per L. 800 milioni mediante riduzione del cap. 196119720 « Fondo di riserva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, l'ammontare dello stanziamento di spesa degli interventi di cui alla presente legge sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 6

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 1.200.000.000	—
Cap. 196119720	L. 800.000.000	L. 800.000.000
Fondo finale di cassa	—	L. 1.200.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 042204412 - « Contributi per il funzionamento della scuola materna »
(Capitolo di nuova istituzione)

L. 2.000.000.000 L. 2.000.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 3 aprile 1980

Tomelleri